

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12479

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 luglio 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti e il mondo dell'impresa;
- premesso che nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni e società che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad essi attinenti, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università;
- visto il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 del MIUR che include tra i progetti c.d. Bandiera, il progetto SuperB Factory relativo alla costruzione di una e+ e- Super Flavor Factory asimmetrica ad alta luminosità, previsto altresì dal Piano Triennale 2011-2013 dell'INFN;
- viste le deliberazioni n. 11966 e 11967 adottate dal Consiglio Direttivo in data 26 giugno 2011 e relative alla costituzione di un Consorzio, denominato "Laboratorio Nicola Cabibbo", tra l'Istituto e l'Università di Roma "Tor Vergata" e aperto all'adesione di altre Istituzioni, cui affidare la realizzazione del citato Progetto SuperB;
- preso atto il Consorzio previsto dalle citate deliberazioni è stato costituito in data 7 ottobre 2011 dall'Istituto, che ne è quindi socio ordinario, e dall'Università di Roma "Tor Vergata";
- premesso che il Consorzio, in base al proprio Statuto, si propone, mediante l'apporto coordinato degli Enti e delle Istituzioni ad esso aderenti, l'oggetto di realizzare, e successivamente eventualmente di gestire, presso il Campus Universitario di Roma "Tor Vergata", un acceleratore di elettroni e positroni ad alta luminosità, secondo quanto previsto nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013;
- premesso che l'articolo 5 dello Statuto del Consorzio prevede che "Le Parti sostengono Consorzio con i mezzi consentiti dai rispettivi ruoli istituzionali. In particolare l'Università Tor Vergata, l'INFN e altri enti di ricerca, ciascuno con l'impegno consentito dal proprio ruolo istituzionale, concedono, secondo programmi concordati, l'utilizzazione di spazi e supporto dei servizi generali adeguati allo sviluppo dell'iniziativa, mettono a disposizione i materiali funzionali allo studio,

coordinano la messa a punto del progetto di ricerca, forniscono il know how tecnico-scientifico in loro possesso e la disponibilità di ricercatori e tecnici, coordinando le future attività svolte congiuntamente, secondo programmi concordati ed approvati dai rispettivi Organi competenti e senza apporto di denaro (...);

- ritenuto opportuno definire l'apporto dell'INFN alle attività del Consorzio in termini di attività, personale, laboratori, infrastrutture di ricerca e servizi amministrativi e tecnici nonché le modalità di attribuzione dello stesso per consentire la realizzazione del Progetto SuperB, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio, dal Piano Triennale dell'Istituto e dal Programma Nazionale della Ricerca su richiamati;
- preso atto che l'apporto dell'Istituto previsto dallo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione consiste prevalentemente nello svolgimento di specifici programmi di attività individuati d'intesa con il Consorzio, che costituiranno oggetto di specifici Accordi Attuativi, nonché in personale, laboratori, infrastrutture e servizi tecnici e amministrativi secondo quanto previsto nella Convenzione stessa;
- viste le osservazioni formulate dai componenti del Consiglio Direttivo sulla bozza di Convenzione loro sottoposta nella riunione del 28 giugno 2012, nonché su quella resa disponibile in data 19 luglio 2012;
- preso atto che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione non comporta onere finanziario per l'Istituto, che l'onere derivante dall'utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture troverà copertura con le assegnazioni per il funzionamento attribuite alle Strutture negli esercizi di competenza e che l'onere derivante dai programmi di attività di cui all'articolo 3 costituirà oggetto di specifiche deliberazioni;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E IL CONSORZIO LABORATORIO NICOLA CABIBBO", allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.
- 2) Di delegare la Giunta Esecutiva, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, ad approvare gli Accordi Attuativi previsti dall'articolo 3.6 dello schema di Convenzione di cui al precedente numero 1).

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E IL CONSORZIO
LABORATORIO NICOLA CABIBBO

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F. 84001850589) con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente e legale rappresentante,, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (di seguito "INFN")

e

Il Consorzio "Laboratorio Nicola Cabibbo" con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Prof., domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, (di seguito "Consorzio")

in prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti"

p r e m e s s o

- che il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 del MIUR include tra i progetti c.d. Bandiera, il progetto SuperB Factory relativo alla costruzione di una e⁺ e⁻ Super Flavor Factory asimmetrica ad alta luminosità, previsto altresì dal Piano Triennale 2011-2013 dell'INFN;
- che l'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa e avvalendosi in via prioritaria, nello svolgimento della propria missione, della collaborazione con le Università regolata da apposite Convenzioni;
- che l'INFN, insieme all'Università di Roma Tor Vergata, ha costituito il Consorzio "Laboratorio Nicola Cabibbo", del quale è quindi consorziato ordinario (Delibere CD 11966 e 11967 del 26 giugno 2011) ;
- che il Consorzio, in base al proprio Statuto, si propone, mediante l'apporto coordinato degli Enti e delle Istituzioni ad esso aderenti, l'oggetto di realizzare, e successivamente eventualmente di gestire, presso il Campus Universitario di Roma "Tor Vergata", un acceleratore di elettroni e positroni ad alta luminosità, secondo quanto previsto nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013;
- che l'articolo 5 dello Statuto del Consorzio prevede per gli aderenti al Consorzio stesso un' azione di sostegno con i mezzi loro consentiti dai rispettivi ruoli istituzionali. In particolare l'Università Tor Vergata, l'INFN e altri enti di ricerca, ciascuno con l'impegno consentito dal proprio ruolo istituzionale, concedono, secondo programmi concordati, l'utilizzazione di spazi e supporto dei servizi generali adeguati allo sviluppo dell'iniziativa, mettono a disposizione i materiali funzionali allo studio, coordinano la messa a punto del progetto di ricerca, forniscono il know how tecnico-scientifico in loro possesso e la disponibilità di ricercatori e tecnici, coordinando le future attività svolte congiuntamente, secondo programmi concordati ed approvati dai rispettivi Organi competenti, escludendo, per l'INFN, ogni apporto di carattere finanziario a valersi sul fondo ordinario dell'Istituto.
- che è opportuno definire l'apporto dell'INFN alle attività del Consorzio nonché le modalità di attribuzione dello stesso per consentire la realizzazione del Progetto SuperB, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio, dal Piano Triennale dell'Istituto e dal Programma Nazionale della Ricerca su richiamati;

tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e presupposto essenziale e inscindibile della presente Convenzione.

ART. 2

(Tipologie di apporto)

2.1 Allo scopo di perseguire l'obiettivo del Consorzio indicato in premessa, l'INFN svolgerà specifici programmi di attività, individuati d'intesa con il Consorzio, per i quali l'INFN si impegna a fornire il proprio apporto in termini di competenze, personale, infrastrutture, laboratori, manufatti, sistemi e sottosistemi per l'acceleratore, secondo quanto previsto nel successivo articolo 3.

2.2 In aggiunta a quanto previsto nel precedente comma, l'INFN fornirà al Consorzio il proprio contributo in termini di:

- a) personale secondo quanto previsto al successivo articolo 4;
- b) laboratori, officine, centri di calcolo e infrastrutture di ricerca, secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
- c) servizi amministrativi e tecnici, secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

ART. 3

(Programmi di attività)

3.1 Nei programmi di attività di cui al precedente comma 2.1 dovranno essere indicati:

- a) i nominativi dei responsabili delle Parti;
- b) le attività da svolgere;
- c) le unità di personale da utilizzare per ciascun profilo di ricercatore, tecnologo e tecnico o titolare di assegno di ricerca o borsa di studio erogata dall'INFN;
- d) le officine, i laboratori, centri di calcolo e le infrastrutture di ricerca presenti nelle Strutture dell'Istituto e il tempo macchina complessivo previsto per le attività indicate nei programmi stessi;
- e) gli oneri di gestione (c.d. spese generali), ivi inclusi gli oneri relativi alle utenze per l'utilizzo delle officine, laboratori, centri di calcolo e infrastrutture di ricerca di cui alla precedente lettera d);
- f) gli eventuali manufatti, sistemi e sottosistemi per l'acceleratore da realizzare.

3.2 Il costo del personale INFN dipendente o titolare di assegno di ricerca o borsa di studio che partecipa alle attività di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) resta a carico dell'INFN per quanto in premessa.

3.3 Le spese di missione svolte dal personale di cui al precedente comma 3.1 svolte nell'ambito dei programmi di attività di cui all'articolo 2 sono a carico del Consorzio.

3.4 Il personale INFN di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) potrà venir associato al Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa interna dello stesso.

3.5 Sono a carico del Consorzio gli oneri di gestione di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera e), nei limiti di quanto previsto per il Progetto SuperB nel Piano Triennale 2011/13 dell'INFN.

3.6 I programmi di attività di cui al presente articolo saranno individuati da un Comitato paritetico composto da due rappresentanti per Parte, nominati entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione e costituiranno oggetto di specifici Accordi Attuativi che saranno approvati dalle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto del Consorzio indicato in premessa.

3.7 Anche su proposta del Comitato paritetico i Programmi di attività di cui al precedente articolo 2 potranno essere emendati o integrati con appositi addendum, contenenti le stesse informazioni previste al precedente articolo 3, comma 1 e che dovranno essere approvati dalle Parti.

ART. 4

(Personale INFN)

4.1 L'apporto dell'INFN alle attività del Consorzio in termini di personale può essere costituito da personale dipendente comandato presso il Consorzio secondo la normativa in vigore.

4.2 L'apporto dell'INFN alle attività del Consorzio in termini di personale può essere altresì costituito da personale dipendente, associato al Consorzio, inquadrato nei profili di ricercatore, tecnologo e tecnico o titolare di assegno di ricerca o di borsa di studio erogata dall'INFN, e individuato dal Comitato paritetico di cui al precedente articolo 3, comma 6.

4.3 Gli oneri economici relativi al personale INFN comandato presso il Consorzio di cui al presente articolo, sono a carico del Consorzio, salvo diverso accordo fra le parti. Gli oneri economici del personale comandato non rimborsati all'INFN, saranno conteggiati come contributo in-kind dell'INFN al Consorzio

4.4 L'apporto di personale di cui al precedente comma 2 deve avvenire in ogni caso con modalità tali da non arrecare ritardo o pregiudizio alle attività programmate o in corso dell'INFN, ed è subordinato all'assenso dell'interessato e al parere favorevole del Direttore della Struttura INFN di appartenenza.

4.5 Le spese di missione svolte dal personale di cui al presente articolo sono a carico del Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa interna al Consorzio stesso.

4.6 I nominativi del personale di cui al precedente comma 2 costituiranno oggetto di appositi elenchi nei quali sarà indicato, rispettivamente, il periodo di attività svolto per il Consorzio nonché la percentuale di tempo/uomo (FTE) relativa a detto periodo, che non potrà includere quella prestata per le attività dei programmi di cui al precedente comma 2.1.

ART. 5

(Personale del Consorzio)

5.1 Il personale del Consorzio impegnato nelle attività di cui alla presente Convenzione potrà venir associato alle attività dell'INFN secondo quanto previsto dalla normativa INFN in vigore.

ART. 6

(Infrastrutture di ricerca)

6.1 L'apporto dell'INFN alle attività del Consorzio in termini di infrastrutture e laboratori può altresì essere costituito dalla messa a disposizione delle officine, laboratori, centri di calcolo e infrastrutture di ricerca presenti nelle Strutture dell'Istituto, necessarie al raggiungimento dell'oggetto del Consorzio e individuate dal Comitato paritetico di cui al precedente articolo 3, comma 6.

6.2 La messa a disposizione delle officine, laboratori, centri di calcolo e infrastrutture di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà avvenire compatibilmente con la programmazione scientifica dell'Istituto approvata dal Consiglio Direttivo.

6.3 L'utilizzo delle officine e delle altre infrastrutture di cui al precedente comma dovrà avvenire secondo modalità concordate di volta in volta con i Direttori delle Strutture INFN interessate.

6.4 Le infrastrutture di cui al presente articolo costituiranno oggetto di appositi elenchi debitamente sottoscritti dalle Parti e nei quali sarà indicato il tempo macchina complessivo riservato alle attività consortili e il periodo complessivo entro il quale dovrà essere utilizzato.

6.5 Gli elenchi di cui al precedente comma potranno essere modificati e aggiornati con scambio di lettere tra le Parti contenenti le stesse informazioni indicate sopra.

6.6 Le infrastrutture saranno utilizzate esclusivamente da personale INFN, dipendente o associato alle attività di ricerca dell'Istituto secondo la normativa in vigore, salvo autorizzazione espressa del Direttore della Struttura INFN dove si trova l'infrastruttura utilizzata. Il personale del Consorzio eventualmente presente o che se ne avvale è tenuto al rispetto delle disposizioni di sicurezza impartite al riguardo dall'INFN.

6.7 Gli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture di cui al presente articolo sono a carico dell'INFN salvo il costo di gestione, comprensivo degli oneri relativi alle utenze, che verrà determinato di volta in volta nei limiti di quanto previsto dal Piano Triennale 2011/13 dell'INFN.

ART. 7

(Servizi tecnici-amministrativi)

7.1 L'apporto che l'INFN presta al Consorzio in termini di servizi è costituito da:

- assistenza, consulenza e supporto per gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla normativa in materia di protezione dalle radiazioni;
- servizi di calcolo;
- assistenza, consulenza e supporto nella negoziazione e definizione di accordi con enti e/o organismi internazionali.

L'INFN potrà altresì fornire servizi di assistenza e consulenza tecnico e/o amministrativa, secondo modalità e in settori definite dal Comitato paritetico di cui al precedente articolo 3.6, a personale del Consorzio appositamente ospitato presso le Strutture INFN e previo assenso del Direttore della Struttura INFN che fornisce il servizio.

Al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Consorzio, l'INFN potrà altresì saltuariamente fornire alcuni servizi di carattere amministrativo e tecnico, su richiesta del Consorzio e con oneri a suo carico, previo assenso del Direttore della Struttura che fornisce il servizio.

I servizi resi dalla Amministrazione Centrale sono autorizzati dal Direttore Generale dell'INFN.

7.2 Il personale dell'INFN impegnato nelle attività di cui al presente articolo potrà venir associato alle attività del Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa interna del Consorzio stesso, su richiesta dell'interessato e previo assenso del Direttore della Struttura INFN di afferenza.

7.3 Le spese di missione sostenute dal personale INFN nello svolgimento dei servizi di cui al presente articolo sono a carico del Consorzio.

7.4 Il Consorzio potrà contribuire ai servizi resi dall'INFN in base al presente articolo o agli ulteriori servizi di assistenza o consulenza prestati mediante il finanziamento di uno o più contratti a tempo determinato che verranno attribuiti e utilizzati dall'Istituto in totale autonomia.

ART. 8

(Controversie)

8.1 Le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione saranno risolte in via amichevole dai legali rappresentanti delle Parti.

8.2 Ove non si addivenga ad una amichevole composizione le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 9

(Durata)

9.1 La presente Convenzione decorre dalla stipula e ha durata coincidente con la durata del Consorzio prevista per la fase di costruzione dell'infrastruttura che dovrà essere realizzata non oltre cinque anni dalla firma della presente Convenzione.

9.2 La proroga della durata del Consorzio non comporta automaticamente la proroga della durata della presente Convenzione che dovrà essere approvata dalle Parti con apposito Addendum alla presente Convenzione.

ART. 10

(Originali)

10.1 Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico dell'INFN. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.